

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1684-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
di concerto col **Ministro del Bilancio**  
col **Ministro del Tesoro**  
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1961

---

Comunicata alla Presidenza il 21 novembre 1961

---

Delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione

---

ONOREVOLI SENATORI. — I principi dettati dagli articoli 95 e 96 del Trattato del Mercato comune in una con la facoltà accordata dall'articolo 97 (1) di addivenire — per l'imposta sulla cifra di affari riscossa col sistema a cascata — alla restituzione all'esportazione e alla corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, mediante aliquote medie per prodotti o gruppi di prodotti, hanno dato luogo sin dall'inizio a molte difficoltà di applicazione, nascenti soprattutto dai differenti criteri seguiti per commisurare le medie all'onere totale dell'imposta, incorporatasi nei prodotti durante l'intero ciclo di lavorazione. Per superarle, in uno spirito di collaborazione, il Governo già in passato ebbe a chiedere al Parlamento, che li accordò, poteri di delega (2) per formulare nuove tabelle, che rispondessero ai criteri man mano concordati con gli Organi della Comunità. Oggi si presenta la stessa opportunità, per non dire necessità, di operare alcune riduzioni di aliquote, ri-

(1) *Art. 95.* — Nessun Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti similari nazionali.

Inoltre nessun Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni...

*Art. 96.* — I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

*Art. 97.* — Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 e 96.

Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.

(2) Legge 7 luglio 1960, n. 663 e conseguenti delegati decreti del Presidente della Repubblica numero 794 del 22 luglio 1960; n. 905 del 23 agosto 1960; n. 909 del 31 agosto 1960.

chieste insistentemente dagli Organi della Comunità e che in sede di trattativa sono state già accolte, salvo in caso di rifiuto (che non sarebbe giustificato) a dover sottostare alle decisioni vincolanti della Commissione giusta il disposto dell'articolo 97 del Trattato. Le riduzioni da accordarsi riguardano i prodotti rispondenti a 172 voci doganali (3) e importano la fissazione di una nuova aliquota, ridotta al 6,50 per cento per i prodotti che sono colpiti da quella dell'8 e del 7,50 per cento; al 6,25 per quelli che sono colpiti da quella del 7 per cento; al 6 per cento per i prodotti colpiti da quella del 6,50 per cento; al 5,50 per cento per i prodotti colpiti dall'aliquota del 6 per cento; al 5,25 per quelli che sono colpiti da quella del 5,50; ferme tutte le altre aliquote vigenti, nessuna delle quali supera il 5 per cento. In effetti queste nuove aliquote sono il frutto di un laborioso accordo, a seguito di lunghe trattative e costituiscono un accettabile compromesso, in quel clima di collaborazione e comprensione reciproca che ha sempre animato i Governi degli Stati membri della Comunità nel superare le difficoltà di applicazione di un trattato internazionale dei più complessi.

Naturalmente le nuove aliquote avranno efficacia anche nei confronti dei Paesi terzi.

Sull'opportunità della delega al Governo per addivenire alla formazione di nuove tabelle, non vi sono state in Commissione osservazioni di rilievo, essendosi riconosciuto, in via di massima, che è l'urgenza di provvedere e la particolare natura tecnica della materia, legittimassero le forme della delega legislativa prevista dall'articolo 76 della Costituzione; qualche riserva invece è stata avanzata da qualche membro dell'opposizione per l'ampliamento della delega che il Governo richiede, e cioè non soltanto di operare le riduzioni di aliquote sui 172 prodotti già ricordati, ma anche su tutti quelli ammessi alla restituzione e soggetti alla corrispondente imposta di conguaglio; nonché di correggere errori od omissioni.

Ma tale ampliamento non deve preoccupare, perchè esso non significa altro se non

(3) Vedi allegato 1.

raggruppamento in un'unica tabella di tutti i prodotti che attualmente fruiscono della restituzione dell'I.G.E. e sono soggetti alla corrispondente imposta di conguaglio; tali prodotti sono considerati, come si è visto, in diversi provvedimenti presidenziali già emanati; che se dovrà essere corretto qualche errore o qualche illegittima inclusione od omissione non sembra potersi negare la utilità che il Governo riceva i poteri necessari per operare in tal senso; qualche esempio: i semi di senape e quelli di sommacco non figurano nelle tabelle attuali, mentre vi figurano tutti gli altri semi; evidentemente si tratta di un'omissione non giustificata. Così nelle tabelle figurano la canfora, gli isotopi radioattivi, alcune speciali biglie di vetro; questi prodotti in Italia non si fabbricano, non v'è ragione perciò che facciano parte della tabella; infine per alcuni prodotti (ad esempio il nero fumo) solo ora è stata calcolata l'incidenza dell'imposta; il Governo potrà includerli nelle tabelle. In tal modo saranno unificate le diverse fonti legislative dalle quali la materia è oggi disciplinata, apportando quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie ad ovviare a taluni errori od omissioni incorsi nel passato.

Vuolsi aggiungere — ad eliminare ogni preoccupazione — che il provvedimento delegato non potrà essere formalmente approvato se non sarà stato preventivamente esaminato (v. 1° capoverso dell'articolo unico del disegno di legge) dalla Commissione parlamentare, creata dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, la quale avrà modo di controllare se i limiti della delega siano stati osservati.

Un'ultima osservazione: nell'articolo unico del disegno di legge sembra previsto che il provvedimento delegato possa attuarsi con un unico decreto presidenziale; ora questa previsione ritarderà inevitabilmente l'emanazione del decreto stesso, mentre ove per l'attuazione della delega legislativa fossero previsti più decreti, potrebbe senza indugio emanarsi quello per le riduzioni già concordate in sede di Comunità, che è tanto atteso; e successivamente con separati decreti il Governo provvederebbe per le rettifiche e la correzione di errori.

All'uopo la Commissione ha proposto il necessario emendamento. Per le esposte considerazioni, il relatore si onora di chiedere al Senato il suo voto favorevole al disegno di legge.

PIOLA, *relatore*

## RIDUZIONE

ALLEGATO I.

Dall'8 al 6,50	dal 7,50 al 6,50	dal 7 al 6,25	dal 6,50 al 6	dal 6, al 5,50	dal 5,50 al 5,25
D. P. 22 luglio 1960, n. 794	D. P. 22 luglio 1960, n. 794	D. P. 22 luglio 1960, n. 794	D. P. 22 luglio 1960, n. 794	D. P. 22 luglio 1960, n. 794	D. P. 22 luglio 1960, n. 794
4 voci: Costruzioni e loro parti (ponti ecc.) di ghisa, ferro o acciaio. Macchine generatrici, motori e convertitori, ecc. Carri merci. Autoveicoli con qualsiasi motore.	10 voci: Tubi di ghisa, ferro o acciaio - serbatoi, cisterne, fusti, ecc. Locomotive elettriche. Trattori. Motocicli.	36 voci: Stufe, caloriferi, ecc. Utensili (vanghe, segherie). Motori a scoppio eccetera, apparecchi per lo sterramento ecc. Treni di laminazione. Forni elettrici. Locomotive, automotrici, vetture per viaggiatori, carri da combattimento, velocipedi, rimorchi. Proiettili e munizioni.	28 voci: Pompe per liquidi. Macchine agricole, per la filatura, per la lavorazione della carta, dei metalli, del legno, del vetro - per cucine, ecc. Cuscinetti a sfere. Carri frigoriferi. Aeroplani, ecc. Armi da fuoco.	63 voci: Cavi, reti metalliche, catene, chiodi, ecc. Utensili (tenaglie, coltelli, rasoi, ecc.). Telai. Rubinetteria. Alberi di trasmissione. Apparecchi per la telefonia, fili, cavi ecc. Carri officina. Contatori a gas. Fonografi. Mobili medico-chirurgici ecc.	19 voci: Casseforti ecc., apparecchi di illuminazione, ecc. Bruciatori. Macchine per il freddo. Apparecchi per la torrefazione, centrifughe ecc. Macchine per la lavorazione del cuoio. Accumulatori. Macchine per prove meccaniche.
D. P. 23 agosto 1960, n. 905.	D. P. 31 agosto 1960, n. 909.				
5 voci: Lastre, pellicole impressionate o non ecc.	1 voce: Pelli da pellicceria.				

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

*Articolo unico.*

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato a provvedere, mediante la formazione di nuove tabelle, al definitivo assetto delle aliquote che, a' termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione e la corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, apportando le necessarie variazioni ed integrazioni alle tabelle in vigore dei prodotti ammessi alla restituzione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio sulla base del tributo assolto nel ciclo di fabbricazione dei prodotti esportati.

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 933 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

*Articolo unico.**Identico.*

Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 933 e successive modificazioni e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.